

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2591

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORRENTI, DE SIMONE, CESETTI

Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia

Presentata il 29 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A quattro anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, la sperimentazione fattane, soprattutto in un momento di grandi mutamenti politici ed istituzionali, consiglia di apportare parziali modifiche ed aggiustamenti che non ne stravolgano le strutture portanti, ma che sembrano anzi necessari per recuperarne le linee ispiratrici.

Uno dei criteri fondamentali del codice fu quello di un processo rapido in cui, anche per questo motivo, l'imputato fosse generalmente libero fino a sentenza definitiva.

Erano naturalmente previste eccezioni a queste regole contenute nel titolo I del libro quarto.

Appare a qualsiasi osservatore, anche inesperto di questioni giuridiche, che le

misure cautelari personali sono adottate con larga diffusione e, talora, senza effettiva necessità.

Le modifiche proposte sono intese esclusivamente a rimuovere possibili interpretazioni patologiche delle norme vigenti.

È innanzitutto da rilevare l'incongruità della misura cautelare in carcere per chi, incensurato ed in ordine ad un addebito di modesta portata, ancorché ritenuto colpevole, potrà godere del beneficio della sospensione condizionale della pena: la restrizione della libertà, pur limitata nel tempo, non potrà in ogni caso essere ricompensata.

Con riferimento all'articolo 274 codice di procedura penale si propongono due modificazioni, la prima delle quali ha già

trovato, in termini di principio, conferma dalla Corte di cassazione: la confessione, per quanto utile alle indagini, non può essere indotta con misure cautelari personali o minaccia di esse. In ogni caso « le esigenze attinenti alle indagini » quale presupposto per le misure cautelari non possono essere dedotte come mera formula di stile ma, di volta in volta, debbono essere concretamente ed analiticamente motivate.

Sempre con riferimento all'articolo 274 del codice di procedura penale si propone la soppressione della locuzione « o della stessa specie per cui si procede » poiché né la misura cautelare può avere senso di sanzione preventiva né un'affermazione meramente prognostica può far aggio sul principio della non colpevolezza; principio per vero già temperato dalle superiori esigenze di tutela della collettività in ordine ai più gravi reati elencati nello stesso comma.

Attenta considerazione deve essere riservata all'istituto dell'informazione di ga-

ranzia. Codesto atto, voluto dal legislatore a tutela dell'indagato e certo non rientrante fra quelli coperti da segreto, è stato nella prassi stravolto, e non certo per responsabilità del pubblico ministero. Nella coscienza della collettività esso è ormai interpretato come anticipata affermazione di responsabilità penale, tanto che taluno ne invoca l'abolizione. Codesta tesi estrema è priva di pregio: l'atto infatti non ha l'unico scopo di informare il cittadino che esiste un processo (*rectius* un'indagine) a suo carico, ma anche di munirlo di difensore, di consentirgli di partecipare a taluni atti ed anche di presentarsi a rendere le sue ragioni al magistrato.

Occorre dunque tener conto di tutte queste esigenze e prevedere che il pubblico ministero invii l'informazione di garanzia soltanto nel momento in cui la difesa deve esplicitare il suo compito ed è pertanto necessario che essa sia preavvertita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata ovvero se risulta che la pena che si ritiene possa essere irrogata possa essere condizionalmente sospesa ».

ART. 2.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, che devono essere motivatamente dedotte, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Il rifiuto di sottoporsi ad esame o di rendere confessione non costituisce motivo perché vengano disposte misure cautelari e perché vengano mantenute ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata ».

ART. 3.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369 (*Informazione di garanzia*) 1. Soltanto allorché deve compiere atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con le indicazioni delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia ».